

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 maggio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 ottobre 2004, n. 0328/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, previsti dall'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'art. 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982. Approvazione.  
Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.

Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale n. 30/1999. Approvazione . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 ottobre 2004, n. 0335/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge n. 741/1981». Approvazione modifica . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 ottobre 2004, n. 0336/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Approvazione modifica . . . . . Pag. 8

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 1.

Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snow-board.  
Pag. 10

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005/2009 . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 6.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005 . . . . . Pag. 17

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1.

Nuova disciplina della professione di guida alpina . . . . . Pag. 24

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2005, n. 1.

Disciplina in materia di polizia locale . . . . . Pag. 28

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 ottobre 2004, n. 0328/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, previsti dall'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'art. 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 10 novembre 2004)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 ed in particolare l'art. 31, che prevede interventi per favorire la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi (di seguito organismi cooperativi);

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, lettera n) della predetta legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 la giunta regionale può attuare attraverso il fondo le iniziative in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali;

Ritenuto di attivare gli aiuti previsti dalla suddetta legge regionale n. 20/1992 a favore della ricapitalizzazione degli organismi cooperativi attraverso le agevolazioni erogabili con le disponibilità del predetto fondo di rotazione;

Ritenuto di disciplinare l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno della ricapitalizzazione degli organismi cooperativi agricoli mediante atto regolamentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 1 del 3 gennaio 2004;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) 1/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purché qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al regolamento n. 1/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla commissione una sintesi delle informazioni relative al regime;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1/2004, se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo dopo che il regime sia stato istituito e pubblicato conformemente al regolamento n. 1/2004 e dopo che sia stata correttamente presentata domanda di aiuto e che questa sia stata accettata dalle autorità competenti;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento n. 1/2004;

Considerato altresì che, sempre secondo quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1/2004, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la commissione conferma l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima su internet e che, a decorrere dall'entrata in vigore del regime di aiuti, le autorità competenti pubblicano su internet il testo integrale di detto regime di aiuti;

Considerato che gli interventi creditizi erogabili ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 20/1992 sono riconducibili agli aiuti di Stato e, in particolare, agli interventi previsti all'art. 7 («Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione») del regolamento (CE) n. 1/2004;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2217 del 27 agosto 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, previsti dall'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'art. 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 12 ottobre 2004

ILLY

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, previsti dall'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'art. 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 1.

#### *Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi finanziari per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 31, comma 3 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 in materia di ricapitalizzazione di cooperative agricole e loro consorzi che l'amministrazione regionale applica ai sensi dell'art. 5, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 «fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo».

2. La ricapitalizzazione finanziata ai sensi del comma 1 è finalizzata alla promozione di un programma di investimenti materiali che persegua le finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi.

Art. 2.

#### *Beneficiari*

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed i loro consorzi (di seguito organismi cooperativi).

2. Sono escluse dai finanziamenti le cooperative agricole di produzione primaria.

Art. 3.

#### *Programma di ricapitalizzazione*

1. I finanziamenti sono concessi previa approvazione di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di cinque anni che prevedono adeguati investimenti finalizzati alla riorganizzazione, alla ristrutturazione nonché al consolidamento ed allo sviluppo degli organismi cooperativi.

2. Il programma di ricapitalizzazione contiene:

a) la situazione dei conferimenti e le prospettive di un loro incremento;

b) l'analisi della produzione e della commercializzazione con particolare riferimento alle prospettive di penetrazione in nuovi mercati;

c) la situazione finanziaria con particolare riguardo all'esposizione debitoria e ad eventuali programmi di ripianamento dei debiti medesimi da parte degli organismi cooperativi;

d) l'indicazione dei soci che hanno contratto o intendono contrarre prestiti bancari al fine di partecipare alla ricapitalizzazione;

e) i risultati che si prevede di conseguire attraverso la ricapitalizzazione ed i relativi investimenti degli organismi cooperativi;

f) il piano di investimenti e le relative coperture finanziarie.

3. Gli investimenti ammissibili dal programma di ricapitalizzazione sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1/2004.

4. Il programma di ricapitalizzazione predisposto dal consiglio di amministrazione dell'organismo cooperativo è approvato dall'assemblea dei soci.

5. Il programma di ricapitalizzazione ha esecuzione entro il quinquennio successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

#### Art. 4.

##### *Tipologia dei finanziamenti agevolati*

1. I finanziamenti agevolati sono erogati con le disponibilità del fondo di rotazione sotto forma di mutui con un tasso a carico del beneficiario pari al 40% del tasso di riferimento determinato per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento dal Ministero del tesoro e con una durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento. La durata massima del periodo di preammortamento è di ventiquattro mesi.

2. Il finanziamento è concesso all'organismo cooperativo in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione e comunque entro il limite di 2 milioni di euro.

3. L'effettuazione dell'operazione di ricapitalizzazione è subordinata all'approvazione ai sensi dell'art. 31, comma 4 della legge regionale n. 20/1992.

4. Sono considerati versamenti per l'aumento di capitale sociale quelli effettuati in denaro e titoli, nonché i trasferimenti a capitale sociale dei prestiti dei soci.

5. Non sono considerati aumento di capitale sociale i trasferimenti dei fondi di riserva costituiti volontariamente.

6. È fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di revocare i benefici concessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati ed in particolare degli investimenti previsti dal piano di ricapitalizzazione approvato.

#### Art. 5.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono spese ammissibili a finanziamento:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing non costituiscono spesa ammissibile;

c) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% dei costi di cui alle lettere a) e b).

#### Art. 6.

##### *Determinazione del livello dell'aiuto*

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea.

2. Il livello dell'aiuto calcolato ai sensi del comma 1 non può comunque superare i massimali previsti per la misura g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli del piano di sviluppo rurale.

#### Art. 7.

##### *Modalità di presentazione delle domande di mutuo*

Le domande di concessione del mutuo agevolato sono presentate in originale e due copie all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed alla banca prescelta.

Le domande sono corredate da:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) dichiarazione del tribunale sulla pienezza delle facoltà della cooperativa con indicazione del legale rappresentante della stessa;

d) certificato di iscrizione al registro regionale delle cooperative;

e) ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci con annotazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il competente Tribunale;

f) deliberazione del consiglio d'amministrazione con cui si approva il programma di ricapitalizzazione e si dà mandato al presidente a presentare istanza ai fini dell'ottenimento dell'aiuto facoltizzandolo altresì a compiere ogni operazione all'uopo necessaria;

g) deliberazione dell'assemblea con cui si approva l'aumento del capitale sociale e si determinano le quote da versare da parte dei soci;

h) deliberazione relativa alla nomina delle cariche sociali;

i) programma di ricapitalizzazione munito degli estremi di approvazione da parte del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci;

j) copia del verbale di revisione ordinaria o straordinaria.

3. Dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma di ricapitalizzazione, gli organismi cooperativi, ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, presentano alla direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna (di seguito direzione centrale) l'attestazione sottoscritta dal presidente dell'organismo cooperativo e dal presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e versamento del capitale ai fini della ricapitalizzazione.

4. Per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti agevolati, la direzione centrale e le banche possono richiedere ogni altra idonea documentazione.

#### Art. 8.

##### *Effettuazione degli interventi di ricapitalizzazione*

1. L'effettuazione della ricapitalizzazione nonché degli interventi previsti dal piano di ricapitalizzazione non può avere luogo prima della presentazione della domanda di finanziamento.

2. L'erogazione dei finanziamenti bancari contratti dai soci al fine di partecipare alla ricapitalizzazione non può avvenire prima della presentazione della domanda di finanziamento.

#### Art. 9.

##### *Erogazione dei mutui*

1. I mutui sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione dell'intervento di ricapitalizzazione.

2. Nel caso in cui il richiedente il finanziamento intenda procedere all'esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione prima del provvedimento di concessione del mutuo, la direzione centrale può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli interventi di ricapitalizzazione. Contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti dell'amministrazione regionale, a somministrare al richiedente un acconto del mutuo agevolato.

3. I mutui possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

4. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento di ricapitalizzazione, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto aumento del capitale sociale per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

5. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla direzione centrale dello stato di avanzamento dell'intervento di ricapitalizzazione.

6. La direzione centrale predisporre in triplice copia il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca, per l'erogazione.

7. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

8. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

9. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 10.

*Accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione*

1. Le domande di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione devono pervenire alla banca all'uopo prescelta dal beneficiario ed alla direzione centrale.

Art. 11.

*Obblighi del beneficiario*

1. Il beneficiario, per la durata di dieci anni, ha l'obbligo di mantenere la destinazione, la proprietà ed il possesso degli investimenti oggetto del piano di ricapitalizzazione approvato.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 12.

*Modalità di ammortamento dei mutui*

1. I mutui sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'inizio dell'ammortamento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del mutuo.

3. I beneficiari sono tenuti a corrispondere gli importi degli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. Le banche sono tenute ad effettuare i versamenti al fondo di rotazione alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 13.

*Cumulo dei finanziamenti*

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri benefici, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una intensità di aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

2. La direzione centrale può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato il rispetto del livello di intensità dell'aiuto stesso.

Art. 14.

*Valutazione dei requisiti*

1. La direzione centrale è responsabile della valutazione delle condizioni previste dall'art. 26 del regolamento n. 1257/1999 riguardanti la provata redditività delle cooperative o loro consorzi, il rispetto dei requisiti minimi ambientali, igienici e di benessere degli animali nonché l'esistenza di normali sbocchi di mercato secondo i criteri previsti dal piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15.

*Rinvio alle normative europee*

1. I finanziamenti oggetto del presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento della commissione n. 1/04/CE del 23 dicembre 2003 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. L 1 del 3 gennaio 2004.

Art. 16.

*Pubblicazione*

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

**04R0778**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
12 ottobre 2004, n. **0329/Pres.**

**Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale n. 30/1999. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», e successive modifiche;

Visti, in particolare, gli articoli 25 e 38 della legge regionale n. 30/1999, concernenti rispettivamente le commissioni disciplinari e le sanzioni disciplinari;

Visto il comma 11 del citato art. 25, come sostituito dall'art. 6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle procedure e dei criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

Ritenuto di emanare il predetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2486 di data 24 settembre 2004, così come modificata con successiva deliberazione della giunta regionale n. 2636 di data 8 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2004

ILLY

«Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, disciplina le procedure e i criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 38 della medesima legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Gli organi disciplinari di cui al presente regolamento irrogano, secondo la loro specifica competenza, sanzioni disciplinari conseguenti a violazioni di disposizioni normative nazionali e regionali in materia venatoria, di disposizioni contenute in statuti e regolamenti di gestione faunistica e fruizione venatoria delle riserve di caccia, nonché di prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore, commesse da cacciatori sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Ai fini del presente regolamento sono cacciatori coloro che risultino compresi in una delle tipologie di fruizione venatoria di cui all'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, o risultino comunque in possesso del tesserino regionale di caccia di cui all'art. 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rilasciato dall'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia o da altra amministrazione regionale o provinciale italiana.

3. Le norme del presente regolamento concernenti le riserve di caccia e i loro direttori si applicano, per quanto compatibili, anche alle riserve di caccia private e consorziali, alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile, nonché ai rispettivi legali rappresentanti e gestori.

*Capo II*

CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 3.

*Criteri*

1. Il cacciatore che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, è soggetto, in relazione alla gravità della violazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, oltre alle eventuali sanzioni specificamente previste per il tipo di illecito commesso.

2. Si considerano di lieve entità le violazioni regolamentari o statutarie che non integrino fattispecie punite penalmente o con sanzione amministrativa ed i cui effetti non pregiudichino l'azione di tutela e gestione della fauna.

3. Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare si ha riguardo alla gravità della violazione, alle sue implicazioni sotto il profilo faunistico e ambientale, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità del trasgressore.

Art. 4.

*Reiterazione delle violazioni*

1. È responsabile della reiterazione di una violazione il cacciatore che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento esecutivo, ne commette un'altra della stessa indole.

*Capo III*

ORGANI DISCIPLINARI

Art. 5.

*Comitato di saggi*

1. Il comitato di saggi è eletto dall'assemblea del distretto venatorio, fra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal presidente del distretto a seguito dell'elezione dei nuovi direttori di riserva ovvero entro trenta giorni dalla seduta medesima. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'assemblea del distretto venatorio che non vi abbia già provveduto elegge il comitato di saggi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Assume la carica di presidente del comitato di saggi colui che tra i membri effettivi eletti abbia ottenuto il maggior numero di voti ovvero colui che, in caso di parità di voti, sia più anziano di età.

3. Il comitato di saggi è competente a irrogare la sanzione disciplinare della censura scritta nei casi di violazioni di lieve entità di disposizioni regolamentari o statutarie della riserva di caccia.

4. Coloro che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'assemblea del distretto venatorio decadono dalla carica di membri del comitato di saggi.

5. Ai membri del comitato di saggi si applica la disposizione di cui all'art. 25, comma 8, secondo periodo, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 6.

*Commissione disciplinare di primo grado*

1. La commissione disciplinare di primo grado è composta da tre membri effettivi ed un supplente.

2. La commissione disciplinare di primo grado è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'art. 38, legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, che non siano di competenza del comitato di saggi.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 25, comma 8, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, l'amministrazione regionale provvede al rinnovo delle nomine prima della scadenza del mandato dei componenti in carica. Qualora il rinnovo delle nomine non sia tempestivo, i membri della commissione disciplinare di primo grado restano in carica non oltre quarantacinque giorni la scadenza del quinquennio.

Art. 7.

*Commissione regionale d'appello*

1. La commissione regionale d'appello ha sede presso il servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della fauna. Essa giudica in secondo grado dei provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione disciplinare di primo grado.

*Capo IV*

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 8.

*Banca dati*

1. Il servizio presso il quale sono istituite le commissioni disciplinari cura la raccolta e la registrazione dei dati relativi ai soggetti sanzionati ai sensi del presente regolamento e delle sanzioni irrogate, nel rispetto delle norme dettate in materia di dati personali.

2. Nel trattamento dei dati personali svolto per le funzioni istituzionali di cui al presente regolamento e alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 si osservano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## Art. 9.

*Segnalazioni*

1. Le segnalazioni relative alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono trasmesse al direttore del servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della fauna entro sessanta giorni dall'accertamento dei fatti.

2. La comunicazione effettuata dagli organi di vigilanza di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 avviene mediante trasmissione di copia del processo verbale di accertamento nel termine di trenta giorni dalla data della sua notificazione al trasgressore, nel caso di violazioni comportanti una sanzione amministrativa, ovvero mediante trasmissione di una comunicazione scritta nel caso di altre violazioni.

3. Le segnalazioni devono pervenire al direttore del servizio regionale competente in materia di tutela della fauna entro il termine di cui al comma 2, a pena di improcedibilità. Esse devono contenere gli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti per consentire la determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 3.

4. Il direttore del servizio che riceve la segnalazione, valutata la gravità della violazione ai fini dell'eventuale sospensione immediata dalla caccia di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, trasmette senza ritardo gli atti all'organo disciplinare competente.

## Art. 10.

*Procedimento disciplinare dinnanzi al comitato di saggi*

1. Il presidente del comitato di saggi comunica all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare e la violazione contestata, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per presentare memorie difensive e documenti utili alla definizione del procedimento.

2. Il comitato di saggi decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 9, comma 4.

3. Il provvedimento del comitato di saggi è comunicato senza ritardo al cacciatore interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è contestualmente comunicato al direttore della riserva di caccia di assegnazione e all'amministrazione regionale.

## Art. 11.

*Procedimento disciplinare dinnanzi alla commissione disciplinare di primo grado*

1. Qualora la violazione segnalata esuli dal campo di applicazione del presente regolamento, la commissione dispone l'archiviazione della segnalazione.

2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, e con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 12, il presidente della commissione disciplinare di primo grado comunica al cacciatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento disciplinare per l'infrazione contestata.

3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le seguenti indicazioni:

a) la violazione contestata;

b) l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per presentare memorie difensive e documenti utili alla definizione del procedimento.

4. In pendenza del termine di cui al comma 3, lettera b), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

5. La commissione svolge le attività istruttorie ritenute necessarie ai fini della decisione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, commi 2 e 3, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) e dall'art. 12, comma 5, la commissione disciplinare decide nel termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9, comma 4.

7. Il provvedimento è comunicato senza ritardo all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite del personale addetto alla vigilanza venatoria. Il provvedimento è altresì comunicato al direttore della riserva di caccia di assegnazione ed all'amministrazione regionale.

8. La sanzione disciplinare è annotata senza ritardo sul tesserino regionale di caccia dell'interessato. L'annotazione a carico del cacciatore assegnato è eseguita dal direttore della riserva di caccia, ovvero a cura dell'amministrazione regionale negli altri casi. Può essere eseguita anche dal personale incaricato della comunicazione.

9. Qualora l'efficacia della sanzione disciplinare si protragga anche nell'annata venatoria successiva, il provvedimento disciplinare è annotato sul nuovo tesserino regionale di caccia, contestualmente al rilascio.

10. Il procedimento disciplinare è indipendente da ogni altro procedimento eventualmente in corso avanti alle competenti autorità amministrativa o giudiziaria per violazioni specificamente previste da disposizioni normative.

## Art. 12.

*Sospensione immediata dall'esercizio della caccia*

1. Nei casi di violazioni particolarmente gravi, il direttore del servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della fauna ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia.

2. Il provvedimento di sospensione è adottato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa segnalazione.

3. Il provvedimento di sospensione è definitivo ed è comunicato senza ritardo all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite del personale addetto alla vigilanza venatoria e deve essere annotato sul tesserino regionale di caccia dell'interessato. L'annotazione a carico del cacciatore assegnato è eseguita dal direttore della riserva di caccia, ovvero a cura dell'amministrazione regionale negli altri casi. Può essere eseguita anche dal personale incaricato della comunicazione.

4. La comunicazione della sospensione immediata costituisce comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e contiene le indicazioni di cui all'art. 11, comma 3.

5. Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, il fascicolo è trasmesso senza ritardo alla commissione disciplinare di primo grado, che si pronuncia entro sessanta giorni dal provvedimento medesimo.

## Art. 13.

*Giudizio d'appello*

1. Il cacciatore sanzionato può ricorrere alla commissione regionale d'appello avverso il provvedimento disciplinare emesso dalla commissione disciplinare di primo grado, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

2. Nell'atto di appello, cui deve essere allegata copia del provvedimento impugnato, sono indicati sommariamente i fatti e i motivi dell'impugnazione.

3. La commissione regionale d'appello decide sulla base degli atti.

4. La commissione regionale d'appello pronuncia decisione definitiva entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Il provvedimento è comunicato senza ritardo al cacciatore interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Lo stesso è altresì comunicato al direttore della riserva di caccia di assegnazione e all'amministrazione regionale.

## Art. 14.

*Funzioni del segretario delle commissioni disciplinari*

1. Il segretario delle commissioni disciplinari di cui all'art. 6 e 7 cura i seguenti adempimenti:

a) riceve la corrispondenza indirizzata alla commissione disciplinare e provvede alla regolare tenuta degli atti;

b) cura le comunicazioni all'interessato e agli altri soggetti, previste dal presente regolamento;

c) redige processo verbale delle sedute;

d) cura la stesura definitiva dei provvedimenti della commissione disciplinare.

2. Il segretario è alle dipendenze funzionali della commissione disciplinare.

3. In caso di assenza o impedimento del segretario, le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti della commissione disciplinare, designato dal presidente.

#### Art 15.

##### *Impugnativa di disposizioni regolamentari delle riserve di caccia*

1. Il cacciatore che ritenga pregiudizievole dell'esercizio dell'attività venatoria, all'interno della riserva di caccia di assegnazione, disposizioni regolamentari adottate dal direttore della riserva di caccia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può impugnare le disposizioni medesime dinanzi al comitato di saggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore della riserva di caccia è tenuto a consegnare immediatamente copia dei regolamenti adottati ai cacciatori assegnati che ne facciano richiesta.

3. L'impugnazione deve essere proposta al comitato di saggi, in forma scritta, entro dieci giorni dalla data in cui l'assemblea della riserva di caccia si è espressa in merito all'adozione del regolamento, e comunque prima della ratifica dello stesso.

4. In attesa della pronuncia sull'impugnazione, la procedura di ratifica del regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è sospesa.

5. Ai fini della decisione sull'impugnazione, il comitato di saggi ha facoltà di sentire coloro le cui dichiarazioni appaiano rilevanti.

6. Il comitato di saggi, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta, indica le modifiche che ritiene debbano essere apportate al regolamento.

7. La decisione del comitato di saggi è comunicata immediatamente al distretto venatorio il quale, in sede di ratifica del regolamento, invita la riserva di caccia ad apportare le modifiche indicate.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0772

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres.

**Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge n. 741/1981». Approvazione modifica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2004)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, la quale all'art. 3 prevede che siano individuate le categorie di opere da sottoporre a verifica tecnica mediante decreto del presidente della giunta regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.;

Considerato che l'art. 1 di tale regolamento individua, mediante esempi, alla lettera a) le opere e gli impianti che vanno attivati o che devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso ed alla lettera b) altre opere di particolare importanza nei riguardi dell'incolumità pubblica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 di data 20 marzo 2003, la quale all'art. 2, comma 3, menziona sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Considerato che gli edifici e le opere di cui all'ordinanza sono stati identificati, a livello regionale e in sede di prima applicazione, con quelli di cui all'art. 1 del regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 7 della deliberazione della giunta regionale n. 2325 di data 1° agosto 2003;

Considerato che pare opportuno procedere ad una modifica dell'art. 1 del regolamento, in quanto:

1) alla luce degli sviluppi della nuova normativa tecnica antisismica, va favorita la definizione puntuale degli edifici e delle opere da sottoporre a verifica tecnica;

2) l'univoca e precisa individuazione di essi agevola l'uniforme applicazione della normativa regionale al territorio;

3) il loro aggiornamento garantisce una maggiore rispondenza della norma alla realtà attuale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003, che autorizza la direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici a provvedere agli adempimenti in materia di normativa antisismica;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, art. 6, comma 1, lettera a);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2542 di data 1° ottobre 2004;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 - Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2004

ILLY

**Modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.*

1. L'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741» è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Opere soggette a verifica tecnica*). — 1. Le opere i cui progetti sono sottoposti a verifica tecnica ed indicate al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, si suddividono nelle seguenti due categorie:

a) edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

2. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quegli edifici in tutto o in parte destinati a:

- a) sedi degli uffici territoriali del Governo;
- b) sedi operative della protezione civile;
- c) sedi di uffici pubblici operativi in caso di calamità (municipi, sedi della protezione civile, autorimesse e depositi, ecc.);
- d) ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i seguenti servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza: pronto soccorso, dipartimento di emergenza, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;
- e) edifici individuati nei piani approvati di protezione civile comunali e provinciali;
- f) sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- g) sedi operative dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- h) sedi operative delle Forze armate;
- i) sedi operative delle Forze di polizia;
- j) sedi del Corpo forestale dello Stato e regionale.

3. Le opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelle così individuate:

- a) impianti di depurazione;
- b) opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua (briglie, argini, ecc.) il cui collasso può causare danni agli abitati;
- c) opere di sistemazione dei pendii che pregiudichino la pubblica incolumità;
- d) strutture connesse con il funzionamento di acquedotti;
- e) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica;
- f) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;
- g) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale, regionale e provinciale (radio, TV, ponti radio);
- h) autostrade, strade statali ed opere d'arte annesse (ponti, viadotti, ecc.);
- i) strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani approvati di protezione civile;
- j) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime, nonché impianti classificati come grandi stazioni;
- k) impianti di trasporto pubblico necessari alla evacuazione di zone abitate;
- l) dighe;
- m) sistema ferroviario ed opere d'arte annesse.

4. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono quegli edifici in tutto o in parte destinati a:

- a) sedi degli edifici pubblici e degli edifici con funzione pubblica (sedi regionali, provinciali, comunali, poste, centri civici, ecc);
- b) scuole di ogni ordine e grado;
- c) edifici di ospedali regionali (pubblici e privati accreditati) ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie e/o socio-assistenziali per non auto-sufficienti con dotazione superiore a 25 posti letto, strutture sanitarie a media complessità (deliberazione della giunta regionale n. 1292 di data 23 aprile 2002);
- d) chiese e campanili;
- e) auditorium, teatri, biblioteche, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali, sale polifunzionali;
- f) capannoni per sagre ed attività ricreative;
- g) musei, sale espositive;

- h) edifici con altezza di gronda superiore a 24 metri;
- i) alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili;
- j) fabbricati nei quali siano presenti più di 500 addetti;
- k) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione;
- l) impianti sportivi e strutture connesse;
- m) discoteche;
- n) centri commerciali, strutture adibite al commercio con esposizione diffusa;
- o) tribunali;
- p) carceri;
- q) case di riposo, case di cura, orfanotrofi;
- r) impianti nucleari e termoelettrici;
- s) strutture di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti);

5. Le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono quelle, in tutto o in parte, così individuate:

- a) stazioni per il trasporto pubblico;
- b) pensiline di distribuzione carburanti».

Visto, il *Presidente*: ILLY

**04R0775**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 ottobre 2004, n. **0336/Pres.**

**Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Approvazione modifica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante «Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»;

Considerato che alla luce delle esperienze maturate a quasi due anni dalla sua entrata in vigore, alcune disposizioni contenute nel citato regolamento risultano poco funzionali nell'applicazione da parte dei titolari dei cani e gattini, nonché degli organi preposti al controllo;

Tenuto conto, in particolare, delle osservazioni espresse dall'Azienda sanitaria n. 1 «Triestina», che ha fatte proprie le istanze delle associazioni protezionistiche, comunicate con note prot. IV-I-J-a-4/233309-03 e 31038/03 di data rispettivamente 6 giugno 2003, e 22 luglio 2003;

Ritenuto necessario accogliere le succitate osservazioni, con particolare riguardo alle proposte di modifica:

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, relativa alla fornitura dei dispositivi (microchip) di riconoscimento dei cani;

dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, concernenti gli adempimenti relativi alla cattura dei cani vaganti;

dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, relativa alla gestione delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti viventi in libertà;

dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, relativa alle caratteristiche delle strutture di cui all'art. 7, comma 5-*quinquies* della legge regionale n. 39/1990;

Considerato che quasi tutte le strutture esistenti in Regione, convenzionate per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi, pur essendo agibili e funzionali, non posseggono tuttora tutti i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002 e potrebbero non essere in grado di rispettare il termine perentorio del 18 luglio 2005, previsto dal medesimo decreto del Presidente della Regione per l'adeguamento delle strutture, e che pertanto è necessario prorogare detto termine;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2453 del 24 settembre 2004;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante «Legge regionale n. 39/1990 - regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2004

ILLY

**Modifiche al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. recante «Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina».**

Art. 1.

Alla fine del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è aggiunto il seguente periodo:

«Il microchip, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, può essere fornito dai servizi veterinari delle aziende per i servizi sanitari o dai veterinari libero-professionisti».

Art. 2.

Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è abrogato.

Art. 3.

L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Cattura dei cani vaganti*). — I cani vaganti catturati devono essere ricoverati nel reparto contumacia delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 39/1990, ubicate nell'ambito dell'Azienda sanitaria sul cui territorio è avvenuta la cattura.

2. All'atto della cattura dei cani vaganti il cinovigile compila apposito modello di accalappiamento o consegna. Copia di tale modello viene trasmessa al comune sul cui territorio è avvenuta la cattura entro tre giorni dall'evento. Tale disposizione non si applica nel caso l'animale sia già stato riconsegnato al proprietario entro tre giorni dall'evento stesso.».

Art. 4.

La lettera *i*) del comma 4, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è sostituita dalla seguente:

«*i*) locale destinato alla preparazione del cibo per gli animali, attrezzato per la conservazione refrigerata delle derrate fresche e/o cotte, per il deposito degli alimenti confezionati, nonché dotato di dispositivi per il lavaggio delle suppellettili utilizzate per la preparazione, cottura e somministrazione del cibo.».

Art. 5.

La lettera *c*), del comma 1, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è sostituita dalla seguente:

«*c*) pavimento, leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucchiole, lavabile, disinfettabile e con un idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni;».

Art. 6.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Requisiti del reparto di ricovero e custodia permanente*). — 1. Il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento di cui al comma 4, lettera *b*) dell'art. 9:

*a*) deve essere dimensionato secondo le previsioni di accoglimento degli animali;

*b*) deve essere dotato di box:

con superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 10 mq, dei quali almeno 4 chiusi e coperti, con l'aggiunta di 8 mq (con la medesima percentuale di chiusura e copertura) per ogni cane in più, per un massimo di 6 cani;

in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*) ad *i*);

in cui cortili siano dotati di spazio con manto erboso, alberato con piante a chioma larga, e setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo;

*c*) deve avere box riservabili al ricovero provvisorio (pensione) di animali di proprietà, anche in deroga al limite di cui al comma 1, dell'art. 9;

*d*) laddove la situazione climatica lo permette, fermo restando il rispetto della superficie a disposizione dei cani di cui al primo alinea della lettera *b*), può prescindere dall'ambiente chiuso dei box e dai requisiti richiesti per i box dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*) e *i*) dell'art. 10, comma 1, nella misura in cui gli animali ricoverati dispongono di singoli alloggiamenti (cucce) costruiti con idoneo materiale termoisolante lavabile e disinfettabile. Il cortile dei box deve essere dotato di manto erboso e alberato con piante a chioma larga, nonché avere setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo. Le predette unità di ricovero (cucce) devono essere posizionate su platea:

sopraelevata rispetto al piano del cortile di pertinenza;

con pavimento leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, antisdrucchiole, lavabile e disinfettabile, nonché dotato di idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni;

sufficientemente ampia oltre che protetta da copertura solida ed impermeabile per tutta la sua estensione.».

## Art. 7.

L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Strutture di ricovero temporaneo dei gatti*). — 1. Alle strutture di ricovero temporaneo di cui all'art. 7, comma 5-*quinques*, della legge regionale n. 39/1990, possono accedere:

a) i gatti facenti parte delle colonie e quelli abbandonati che non vi fanno parte, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti. La necessità di ricovero deve essere attestata dal veterinario dell'azienda per i servizi sanitari o dal veterinario libero-professionista incaricato dell'assistenza zoiotrica presso la struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa con frequenza mensile al comune interessato. La riammissione in colonia deve avvenire di norma alla presenza del referente della medesima;

b) i gatti facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo di sopravvivenza delle stesse, con le modalità stabilite dall'art. 7, comma 5-*quinques*, della legge regionale n. 39/1990, sentiti i referenti delle stesse.

2. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari o dal veterinario libero-professionista incaricato dell'assistenza zoiotrica presso la struttura. Copia del certificato riportante l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie sono state distrutte, deve essere trasmessa con cadenza mensile al comune interessato.

## Art. 8.

L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Requisiti delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti*). — 1. Allo scopo di garantire le cure agli animali le strutture di cui all'art. 7, comma 5-*quinques* della legge regionale n. 39/1990, devono:

a) avere i vani utilizzati per ospitare gli animali in degenza con superficie minima di 10 mq finestrati e ventilabili, riscaldati ad una temperatura minima di 18° centigradi; ogni gatto deve avere a disposizione, in ogni caso, almeno 1 mq;

b) essere dotate di locale per l'ambulatorio veterinario;

c) essere dotate, per gli animali in isolamento, di gabbie aventi dimensioni minime di metri 0,8 x 1 x 0,6, provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio mobile per la pulizia in assenza del gatto;

d) essere dotate di un locale o uno spazio adibito alla preparazione del cibo;

e) essere dotate di servizi igienici;

f) essere dotate di cella o frigo a pozzo per il deposito temporaneo degli animali morti, in attesa del loro smaltimento con modalità previste dalla vigente legislazione.

2. Le strutture di cui al comma 1, devono prevedere un servizio di reperibilità veterinaria.».

## Art. 9.

Il comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., è sostituito dal seguente:

«4. Le strutture esistenti devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007.».

Visto, il Presidente: ILLY

05R0083

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 1.

**Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snow-board.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci»*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 50/1992 è sostituito dal seguente:

«1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 50/1992 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di sci alpino;

b) maestri di sci di fondo;

c) maestri di snowboard.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 50/1992 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'albo professionale regionale di cui all'art. 3. L'iscrizione all'albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 50/1992 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il collegio regionale maestri di sci ha facoltà di abilitare all'insegnamento della disciplina dello snowboard, di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, all'Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal collegio stesso».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 gennaio 2005

p. GHIGO  
Il vice presidente CASONI

05R0064

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

**V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005/2009.***(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Obiettivi*

1. Sono obiettivi del V Piano regionale sangue e plasma (PRSP) per gli anni 2005/2009:

a) garantire, mediante un'attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo del sistema sangue regionale, i livelli di autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti «disponibili» e di emoderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché assicurare la disponibilità necessaria di sangue raro, cellule staminali emopoietiche e farmaci innovativi derivati dall'ingegneria genetica;

b) concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale dei prodotti del sangue, attraverso attività di ottimizzazione distributiva e di compensazione;

c) promuovere e favorire il potenziamento al ricorso delle tecniche alternative alla trasfusione di sangue omologo;

d) promuovere progetti specifici per iniziative di cooperazione internazionale volte a soddisfare il fabbisogno extranazionale di sangue, emocomponenti e di emoderivati;

e) garantire un elevato livello di sicurezza del sistema trasfusionale, del sangue, degli emocomponenti ed emoderivati;

f) certificare tutte le strutture trasfusionali del sistema sangue secondo le norme UNI EN ISO 9000 ultima edizione;

g) realizzare con protocolli operativi la standardizzazione delle procedure trasfusionali che garantiscano l'applicazione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche;

h) promuovere iniziative progettuali indirizzate alla concentrazione delle attività produttive e al decentramento delle attività inerenti la raccolta e la medicina trasfusionale;

i) promuovere la totale informatizzazione delle strutture trasfusionali e delle associazioni e federazioni di donatori di sangue lombarde e il loro collegamento in rete con il servizio regionale competente;

j) sostenere le associazioni e federazioni di donatori di sangue nella promozione e nello sviluppo della donazione volontaria e organizzata di sangue, di emocomponenti, di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, secondo le necessità indicate dalla programmazione regionale;

k) promuovere in ambito regionale il processo di salute dei donatori e dei pazienti trasfusi;

l) stabilire i criteri del finanziamento regionale delle attività trasfusionali con la previsione di una specifica quota di bilancio definita dalla Regione per la realizzazione degli obiettivi del presente piano sangue.

2. La direzione generale competente in materia di sanità con propri decreti individua le modalità attuative, organizzative e programmatiche strumentali alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Ai fini della presente legge, si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.

## Art. 2.

*Il volontariato*

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue e di pazienti empatici, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, iscritte all'albo del volontariato.

2. La Regione promuove iniziative per la divulgazione di forme di prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie del sangue, favorendo lo sviluppo associativo e l'apporto delle associazioni e delle federazioni, sia nella fase della programmazione, sia in quella della gestione, per il conseguimento delle finalità indicate dalla presente legge. Le associazioni e federazioni di donatori possono organizzare e gestire singolarmente o in forma aggregata unità di raccolta, fisse e mobili, al fine di soddisfare le esigenze legate alla programmazione regionale.

3. D'intesa con le associazioni e le federazioni di donatori, la Regione promuove e sostiene, in particolare, iniziative volte a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, associata, periodica, anonima e non remunerata;

b) promuovere l'informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche;

c) promuovere campagne per l'adesione di nuovi donatori periodici alle attività di aferesi produttiva e favorire la conversione, laddove necessario, dalla donazione tradizionale di sangue intero alla donazione di plasma o di emocomponenti;

d) divulgare, anche attraverso le associazioni e federazioni dei donatori e dei soggetti empatici, le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue, nonché attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti empatici con interventi volti all'educazione sanitaria ed alla medicina preventiva dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti, di cellule staminali emopoietiche e di midollo osseo.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono regolati da apposita convenzione tra le aziende ospedaliere (AO), aziende sanitarie locali (ASL), istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, sede di servizi di immunematologia e medicina trasfusionale (SIMT), e le associazioni e federazioni dei donatori. La direzione generale competente in materia di sanità, con decreto da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo di convenzione. Le parti, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dello schema-tipo, possono apportare le integrazioni che tengano conto delle peculiarità di ciascuna realtà.

## Art. 3.

*L'organizzazione del sistema regionale sangue e plasma*

1. Alla realizzazione degli obiettivi del V PRSP per gli anni 2005/2009 sono deputate strutture di programmazione e coordinamento e strutture trasfusionali.

2. Sono strutture di programmazione e coordinamento:

a) la direzione generale competente in materia di sanità o sua struttura organizzativa interna d'ora innanzi «struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale»;

b) la commissione tecnico scientifica di seguito denominata commissione;

c) il centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);

d) i dipartimenti di medicina trasfusionale ed ematologia (DMTE).

3. Sono strutture trasfusionali:

a) i SIMT e le loro articolazioni, ossia le strutture presenti presso i presidi ospedalieri che non sono sede di SIMT e che svolgono solo alcune tra le attività del processo trasfusionale, quali la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'assegnazione di sangue ed emocomponenti;

b) le unità di raccolta (UR).

## Art. 4.

*Gestione del sistema sangue regionale*

1. La gestione del sistema sangue regionale è affidata alla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale.

2. Sono compiti e funzioni della struttura:

a) definire, avvalendosi del CRCC e della commissione, i tempi e le modalità di attuazione delle attività del V PRSP;

b) definire, sulla base dei dati forniti dal CRCC, le attività in termine di volumi di raccolta di sangue ed emocomponenti disponibili, finanziati anche secondo il sistema delle funzioni non tariffabili, il cui corrispettivo volumetrico è da assegnare, tramite il CRCC, ai DMTE in proporzione all'attività programmata di raccolta;

c) attuare tutti gli aspetti organizzativi, economici, tecnici e scientifici inerenti i contenuti e gli obiettivi della presente legge, avvalendosi della collaborazione del CRCC e della commissione anche attraverso una loro periodica consultazione;

d) valutare i protocolli operativi previsti dal V PRSP;

e) esprimere parere sugli schemi-tipo di cui all'art. 6, comma 5, lettere g) e h), nonché sugli atti di cui all'art. 6, comma 6;

f) collaborare con la commissione nella definizione dei criteri di autorizzazione, di accreditamento e della certificazione evoluta delle strutture trasfusionali.

## Art. 5.

*La commissione tecnico scientifica*

1. Presso la direzione generale competente in materia di sanità è istituita la commissione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

2. La commissione collabora con la struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale e svolge funzioni consultive e propositive in materia di medicina trasfusionale e di ematologia, di continuo miglioramento della qualità del processo trasfusionale.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione della commissione e nomina i componenti nel rispetto dei criteri di rappresentatività di figure dotate di elevata e comprovata professionalità ed esperienza in medicina trasfusionale ed ematologia, di esperti in materia appartenenti a società scientifiche, di operatori del sistema trasfusionale lombardo con funzioni direttive o di coordinamento, di esperti delle facoltà di medicina e chirurgia delle università presenti in Lombardia, garantendo inoltre la partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori e pazienti.

4. La commissione resta in carica per tutta la durata del presente PRSP.

5. Ai componenti esterni della commissione viene attribuito un gettone di presenza nella misura ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali vigenti.

## Art. 6.

*Il centro regionale di coordinamento e compensazione*

1. Il CRCC ha sede presso l'AO individuata con provvedimento della giunta regionale e ad essa sono trasferite le funzioni di cui all'art. 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati).

2. Il direttore generale dell'AO, sede di CRCC, garantisce e assicura l'assetto organizzativo e strutturale che consenta al CRCC medesimo di svolgere le proprie funzioni.

3. Il CRCC si coordina con la struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale ed assolve i compiti indicati dalla normativa nazionale.

4. Il CRCC, in conformità alle indicazioni della struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale, coordina, controlla e verifica tutte le attività dei DMTE, con l'obiettivo di garantire l'autosufficienza di sangue, emocomponenti ed emoderivati all'interno della Regione e di contribuire all'autosufficienza nazionale e alla cooperazione internazionale.

5. Il CRCC, oltre i compiti previsti dalla normativa nazionale in vigore, svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre e propone alla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale il piano annuale di raccolta di sangue ed emocomponenti disponibili, programmato per quantità e tipologia, sulla base delle previsionali necessità rappresentate da ogni singolo DMTE, in rapporto allo storico da ciascuno prodotto, al fine di conseguire e mantenere l'autosufficienza regionale, di contribuire al conseguimento dell'autosufficienza nazionale e di soddisfare i fabbisogni extranazionali definiti in progetti di solidarietà;

b) predisporre i programmi di compensazione intraregionale ed extraregionale di sangue, emocomponenti e emoderivati, in funzione delle capacità produttive e delle necessità terapeutiche aziendali, avvalendosi del sistema informatico regionale di cui cura il funzionamento e l'implementazione;

c) programma e attua il coordinamento della cessione delle eccedenze regionali di sangue, emocomponenti e emoderivati ad altre regioni e ad altri Paesi, attraverso forme di cooperazione nazionali, internazionali e di solidarietà, fatto salvo il conseguimento dell'autosufficienza nel rispetto delle direttive regionali;

d) controlla e coordina le forme di compensazione intra ed extraregionale programmata che si realizzano mediante apposita convenzione ed interviene nella gestione di situazioni di carenza o eccedenza non programmate che rivestono carattere d'urgenza;

e) stipula convenzioni con le aziende produttrici aventi i requisiti previsti dalla normativa nazionale, per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali regionali in emoderivati;

f) distribuisce i farmaci plasmaderivati alle strutture trasfusionali nella misura proporzionale alla loro raccolta di plasmaderivazione, o secondo altri parametri stabiliti nello schema tipo di contratto che regola i rapporti tra l'AO sede di CRCC e le diverse strutture trasfusionali presenti sul territorio regionale, il cui testo viene definito con decreto della direzione generale competente in materia di sanità entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

g) definisce, con la conferenza scientifica dei dipartimenti, lo schema-tipo di regolamento per il funzionamento del DMTE, da proporre alla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale;

h) definisce con la conferenza scientifica dei dipartimenti gli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 8, comma 6, lettere a) e b), da proporre alla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale;

i) definisce con la conferenza scientifica dei dipartimenti protocolli operativi quadro attraverso i quali realizzare la standardizzazione del processo trasfusionale per garantire sia elevati livelli di qualità e di sicurezza nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione e nella distribuzione del sangue e dei suoi componenti, sia la qualità nella terapia trasfusionale mediante l'appropriato uso del sangue;

j) costituisce centro di responsabilità per la gestione della quota dei volumi di raccolta indicata dalla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale con il finanziamento delle funzioni sanitarie non tariffabili;

k) assegna ai DMTE, sulla base delle indicazioni della struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale, la quota percentuale dei volumi di raccolta secondo il criterio di proporzionalità riferito alla raccolta regionale programmata di unità di sangue ed emocomponenti disponibili.

6. Il CRCC si avvale della Conferenza scientifica dei dipartimenti, di cui fanno parte tutti i direttori dei DMTE, per una periodica verifica di processo, ai fini della contribuzione e sviluppo scientifico del sistema sangue regionale, della stesura e validazione dei protocolli quadro operativi della raccolta e del buon uso del sangue, dei rispettivi requisiti standard e fattori di qualità e di progetti di miglioramento continuo della qualità. La conferenza è presieduta dal responsabile del CRCC; essa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dota di un regolamento per il proprio funzionamento da sottoporre alla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale di cui all'art. 4.

## Art. 7.

*I dipartimenti di medicina trasfusionale ed ematologia*

1. I DMTE sono dipartimenti interaziendali che, coordinati dal CRCC, con riferimento ai volumi di raccolta definiti dalla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale, governano tutte le attività delle strutture di medicina trasfusionale operanti nell'ambito territoriale di competenza e sono strumenti attuativi della programmazione in termini di autosufficienza e di flussi di compensazione intra ed extraregionale.

2. I direttori generali delle strutture sanitarie, sede di DMTE, garantiscono e assicurano l'assetto organizzativo e strutturale che consenta al DMTE stesso di svolgere le funzioni di produzione secondo i volumi di raccolta definiti dalla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale sulla base dei dati elaborati dal CRCC.

3. Gli incrementi di produzione coerenti con la programmazione della struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale, finalizzati alla cessione, sono incentivati con modalità da definirsi nell'ambito della programmazione economico-finanziaria annuale delle aziende sanitarie.

4. I DMTE afferiscono al CRCC e sono coordinati dallo stesso, anche attraverso la conferenza scientifica dei dipartimenti, per la programmazione e l'attuazione dei meccanismi per la compensazione regionale ed extraregionale. In particolare i DMTE svolgono le seguenti funzioni:

a) promuovono la standardizzazione di tutte le procedure trasfusionali attraverso protocolli operativi del dipartimento;

b) coordinano la funzione di primo livello di compensazione di unità di sangue, di emocomponenti e di emoderivati attraverso i SIMT del territorio di competenza;

c) collaborano con il CRCC per la realizzazione del secondo livello di compensazione intraregionale tra i diversi DMTE e di compensazione extraregionale;

d) coordinano tutte le attività trasfusionali sul territorio di competenza con particolare attenzione alla razionale organizzazione della rete di raccolta di sangue ed emocomponenti al fine di assicurare, in via prioritaria, la propria autosufficienza, nel rispetto delle previsioni di raccolta di sangue ed emocomponenti definite ed a questi attribuiti dal CRCC secondo il piano annuale di raccolta di cui all'art. 6, comma 5, lettera a);

e) programmano, di concerto con le competenti strutture regionali e nazionali e con le associazioni e federazioni di donatori di sangue, la produzione di plasmaferesi in base agli obiettivi stabiliti annualmente secondo le effettive necessità di produzione industriale di farmaci plasmaderivati, tenuto conto della introduzione di farmaci ricombinanti;

f) progettano, nell'ambito della programmazione dipartimentale, la sperimentazione della concentrazione delle attività di produzione, di lavorazione e di diagnostica di laboratorio degli emocomponenti, da proporre alla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale, al fine di realizzare economie di scala;

g) garantiscono lo sviluppo, decentrato presso ogni sede ospedaliera, delle attività di servizio collegate alla medicina trasfusionale, quali il buon uso del sangue e degli emocomponenti, l'autotrasfusione, le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, la consulenza trasfusionale;

h) promuovono e coordinano i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;

i) favoriscono e promuovono la partecipazione delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue alla programmazione operativa delle attività annuali;

j) costituiscono il centro di responsabilità per la gestione della quota del volume di raccolta assegnata dal CRCC che devono a loro volta assegnare proporzionalmente ai singoli SIMT in ragione dell'attività produttiva di unità di sangue ed emocomponenti «disponibili» svolta da ciascuno.

5. La direzione, l'organizzazione e il funzionamento dei DMTE sono disciplinati secondo lo schema-tipo di regolamento approvato con decreto del direttore generale competente in materia di sanità entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La struttura sanitaria, sede di DMTE, adotta, lo schema tipo di regolamento di cui al comma 5 al quale può apportare le integrazioni necessarie a soddisfare le specificità territoriali.

7. Gli ambiti territoriali dei DMTE coincidono con le circoscrizioni delle province ad eccezione della provincia di Milano per la quale sono previsti cinque DMTE.

8. I DMTE hanno sede presso l'AO o l'IRCCS indicati nell'allegato 2.

9. Ciascun DMTE prevede un SIMT nella AO o IRCCS ove ha sede il DMTE medesimo.

10. Al DMTE afferiscono altri SIMT al fine di garantire il miglioramento funzionale e la razionalizzazione dei flussi di produzione e di distribuzione del sangue e degli emocomponenti. L'afferenza dei SIMT è definita in rapporto al numero di posti letto presenti nelle strutture ospedaliere comprese nel territorio di competenza, al numero e alla complessità delle specialità chirurgiche, alla presenza di reparti ematologici e all'erogazione di prestazioni diagnostiche-cliniche di ematologia da parte della struttura trasfusionale, alla sussistenza di poli universitari, al ruolo della struttura ospedaliera nel dipartimento di emergenza e urgenza, alla attività di medicina trasfusionale svolta nell'ultimo triennio, al numero di donatori afferenti alla struttura, nonché al bacino di utenza.

11. A ciascun DMTE afferiscono i SIMT e le strutture di ricovero e cura private accreditate e non accreditate così come individuati con decreto del direttore generale competente in materia di sanità da adottarsi nel termine di novanta giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.

12. L'afferenza dei SIMT può essere modificata con provvedimento della direzione generale competente in materia di sanità sulla base di progetti sperimentali specifici presentati dai DMTE. L'afferenza delle strutture di ricovero e cura private accreditate e non accreditate può essere modificata, su richiesta delle stesse, con provvedimento della direzione generale competente in materia di sanità in presenza di particolari necessità epidemiologiche, organizzative e strutturali.

## Art. 8.

*I servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale*

1. I SIMT costituiscono le unità operative che, sotto il coordinamento del DMTE competente, esplicano le attività di medicina trasfusionale, indicate all'art. 5 della legge n. 107/1990, all'interno delle AO, ASL e IRCCS pubblici e privati.

2. I direttori generali delle strutture sanitarie sede di SIMT garantiscono e assicurano l'assetto organizzativo e strutturale che consenta ai SIMT stessi di svolgere le attività secondo i protocolli operativi stabiliti dal DMTE d'appartenenza.

3. I SIMT sono centri di responsabilità per la gestione della quota di raccolta assegnata dai DMTE nell'ambito della programmazione regionale annuale di raccolta.

4. I SIMT gestiscono e svolgono le attività di medicina trasfusionale nelle proprie articolazioni e UR fisse e mobili, previste dall'art. 9, secondo protocolli operativi forniti dal DMTE di appartenenza, al quale garantiscono la continuità dei flussi informativi.

5. I SIMT, sulla base delle indicazioni operative del DMTE di appartenenza, forniscono inoltre protocolli di carattere sanitario e tecnico, alle UR fisse e mobili delle associazioni e federazioni di donatori di sangue e vigilano sulla loro attuazione.

6. I SIMT, su indicazioni del DMTE di appartenenza, svolgono funzione di primo livello di compensazione per emocomponenti e emoderivati per le strutture del territorio nell'ambito della programmazione della produzione, e cedono sangue ed emocomponenti:

a) ad altre aziende sanitarie dotate di SIMT secondo le modalità, i termini e le condizioni definiti nello schema-tipo di convenzione approvato con decreto del direttore generale competente in materia di sanità entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) alle strutture di ricovero e cura private accreditate e non accreditate afferenti, secondo le modalità, i termini e le condizioni definiti dallo schema-tipo di convenzione approvato con decreto del direttore generale competente in materia di sanità nei tempi indicati alla lettera a).

7. I SIMT eseguono le fasi operative dei progetti sperimentali di concentrazione delle attività di produzione, di lavorazione e di diagnostica di laboratorio degli emocomponenti secondo le indicazioni del DMTE e monitorano il regolare flusso informativo dei dati di raccolta di sangue ed emocomponenti confluiti dalle UR.

8. I SIMT curano la raccolta dei dati degli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue e delle attività correttive di processo da trasmettere al DMTE.

9. I SIMT sono articolati, a seconda delle necessità, in un unico presidio ospedaliero o in più presidi ospedalieri.

10. La direzione generale competente in materia di sanità, con provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua la sede dei SIMT, secondo quanto stabilito nell'art. 7.

#### Art. 9.

##### *Le unità di raccolta*

1. Le UR, fisse o mobili, svolgono le funzioni di cui all'art. 7 della legge n. 107/1990.

2. Il SIMT di competenza territoriale verifica la rispondenza delle UR al piano organizzativo e tecnico-funzionale e ai protocolli operativi indicati dal DMTE e alle reali esigenze della programmazione regionale secondo le indicazioni fornite dal CRCC. L'ASL territorialmente competente esercita i compiti di vigilanza e di controllo.

3. L'istituzione e l'attivazione di nuove UR avviene previa acquisizione del parere favorevole del DMTE di competenza territoriale.

#### Art. 10.

##### *Il comitato trasfusionale ospedaliero per il buon uso del sangue*

1. Il comitato trasfusionale ospedaliero (CTO) per il buon uso del sangue è istituito presso ogni struttura ospedaliera sede di SIMT. Il CTO verifica, in sede locale, l'appropriatezza dell'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di medicina trasfusionale, nonché delle direttive ed dei protocolli operativi definiti dal DMTE competente per territorio.

2. Il direttore generale competente in materia di sanità, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione del CTO all'interno del quale dovranno essere rappresentate oltre alle professionalità previste dalle disposizioni attualmente in vigore, operatori competenti in materia di qualità e referenti delle associazioni e federazioni di donatori di sangue e dei pazienti emopatici o politrasfusi ed individua regole per il suo funzionamento.

3. Il CTO svolge i compiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 1° settembre 1995 (Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche) ed in particolare:

a) definisce, in collaborazione con il DMTE di appartenenza, i protocolli operativi;

b) determina gli standard, gli esiti e gli effetti prodotti dai protocolli operativi per l'utilizzazione del sangue ed indica le azioni correttive degli esiti non conformi;

c) coinvolge organizzativamente le unità operative di diagnosi e cura su programmi di contenimento dell'uso inappropriato di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

d) promuove corsi di formazione specifici rivolti agli operatori che, secondo le proprie competenze professionali, svolgono attività nell'ambito delle procedure trasfusionali.

#### Art. 11.

##### *La banca regionale del sangue raro*

1. La Regione, con decreto del direttore generale competente in materia di sanità da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua tra le strutture sanitarie pubbliche della rete ospedaliera, il centro di riferimento regionale al quale affidare la gestione della banca regionale del sangue raro.

2. La banca regionale del sangue raro è una struttura di coordinamento che ha la finalità di conseguire e mantenere l'autosufficienza regionale e di contribuire all'autosufficienza nazionale relativa al reperimento di unità di globuli rossi di gruppo raro per casi complessi di immunizzazione eritrocitaria;

3. La banca regionale del sangue raro ha funzioni di:

a) definire i protocolli operativi delle proprie attività;

b) attivare la selezione di unità di gruppo raro in banche o registri internazionali qualora le unità, in fase liquida o congelata, non fossero reperite nell'inventario dei DMTE della regione;

c) provvedere alla tipizzazione per gli antigeni eritrocitari, implicati nella classificazione dei donatori di gruppo raro secondo standard internazionali, dei donatori di sangue periodici e di soggetti di etnia non caucasica afferenti ai DMTE della Regione al fine di identificare assetti antigenici rari;

d) mantenere aggiornato il registro dei donatori di gruppo raro regionale;

e) provvedere al congelamento delle unità di gruppo raro per antigeni ad alta incidenza prelevate ai donatori di sangue dei DMTE e ai pazienti immunizzati verso antigeni ad alta incidenza;

f) provvedere al mantenimento dell'inventario delle unità congelate di gruppo raro al fine di poter sopperire alle emergenze trasfusionali dei pazienti con complessa immunizzazione eritrocitaria;

g) garantire il rispetto delle norme inerenti le aeree criobiologiche per tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza degli operatori e dei prodotti criopreservati.

#### Art. 12.

##### *Le strutture regionali per le coagulopatie congenite*

1. I presidi della rete lombarda per le coagulopatie congenite, di seguito denominati presidi, sono gli enti sanitari individuati dalle disposizioni regionali in vigore.

2. Il direttore generale competente in materia di sanità individua con decreto il presidio di coordinamento regionale per le coagulopatie congenite.

3. Il presidio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) coordina lo sviluppo di azioni di prevenzione, di sorveglianza, di miglioramento del percorso di diagnosi e terapia delle coagulopatie congenite;

b) coordina l'attività per la definizione di protocolli operativi uniformi tra i presidi;

c) cura, in collaborazione con il CRCC, l'istituzione e la gestione del registro regionale delle coagulopatie congenite. I dati raccolti verranno utilizzati dal CRCC come strumento epidemiologico e per la determinazione del fabbisogno annuale dei fattori della coagulazione, sia plasmaderivati che ricombinanti;

d) fornisce consulenza e supporto ai presidi per le coagulopatie congenite;

e) promuove lo scambio di informazioni e di documentazione relativi alle suddette patologie tra i presidi;

f) coordina le attività formative degli operatori sanitari riguardanti le coagulopatie congenite;

g) collabora con le associazioni dei pazienti e coinvolge le stesse nella strutturazione del percorso diagnostico-terapeutico.

4. I presidi prescrivono i farmaci antiemofilici, sia plasmaderivati, prodotti da plasma donato nell'ambito delle attività della presente legge, sia ricombinanti, secondo protocolli concordati tra i medici dei presidi, in base al fabbisogno dei pazienti emofilici. La prescrizione può essere fatta anche dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta esclusivamente sulla base del piano terapeutico personalizzato, periodicamente rivalutato e redatto dai medici ematologi dei presidi di riferimento.

5. La distribuzione dei farmaci antiemofilici è curata dalle farmacie ospedaliere, dal servizio farmaceutico delle ASL e delle AO, nonché dalle farmacie convenzionate col servizio sanitario nazionale per i pazienti in trattamento profilattico e domiciliare.

#### Art. 13.

##### *Le strutture regionali per le anemie congenite*

1. I presidi della rete lombarda per le anemie congenite, di seguito denominati presidi, sono gli enti sanitari individuati dalle disposizioni regionali in vigore. Il direttore generale competente in materia di sanità individua con decreto il presidio di coordinamento regionale per le sindromi talassemiche, emoglobinopatiche e per le altre anemie emolitiche congenite e emoglobinopatiche. Tale presidio ha lo scopo di coordinare lo sviluppo di azioni di prevenzione, di sorveglianza, di miglioramento dei percorsi di diagnosi, terapia e di promozione, di informazione e formazione sulle anemie congenite tra i presidi della rete lombarda.

2. Il presidio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinamento dell'attività per la definizione dei protocolli operativi uniformi tra i presidi;
- b) gestione del registro regionale delle sindromi talassemiche e delle emoglobinopatie, i cui dati confluiscono al CRCC per fini programmatori;
- c) gestione del registro regionale delle anemie emolitiche congenite non emoglobinopatiche, i cui dati confluiscono al CRCC per fini programmatori;
- d) consulenza e supporto ai presidi di rete per le anemie congenite distribuiti nella Regione Lombardia;
- e) scambio di informazioni e di documentazione relativi alle suddette patologie con i presidi di rete regionali;
- f) coordinamento delle attività formative degli operatori sanitari riguardanti le anemie congenite;
- g) collaborazione con le associazioni dei pazienti e coinvolgimento delle stesse nella strutturazione del percorso diagnostico-terapeutico.

Art. 14.

*Le strutture regionali per le cellule staminali emopoietiche*

1. La Regione, con decreto del direttore generale competente in materia di sanità da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tra le strutture sanitarie pubbliche della rete ospedaliera, i centri di riferimento regionale per le cellule staminali emopoietiche.

2. I centri di riferimento regionali operano secondo quanto previsto dall'accordo tra il ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)» (Repertorio atti n. 1770 del 10 luglio 2003 della Segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome della Presidenza del Consiglio dei Ministri, seduta della conferenza Stato regioni del 10 luglio 2003).

3. I centri di riferimento regionale che eseguono attività di raccolta, manipolazione ed impiego clinico di cellule staminali emopoietiche operano secondo le linee guida di cui al comma 2 e secondo il sistema di qualità certificato in conformità allo standard UNI EN ISO 9000, ultima edizione.

4. La giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento attuativo delle linee guida di cui al comma 2.

Art. 15.

*L'emovigilanza*

1. Il CRCC, in collaborazione con la direzione generale competente in materia di sanità, svolge funzioni di emovigilanza anche attraverso l'analisi dei dati raccolti e relativi a tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, avvenuti nella regione.

2. Il CRCC, in collaborazione con la conferenza scientifica dei dipartimenti, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di emovigilanza, elabora procedure e protocolli operativi che definiscano modalità e termini per una raccolta di dati standardizzata, relativi a tutti gli eventi avversi legati all'attività trasfusionale; ai singoli DMTE è affidata la divulgazione e la realizzazione a livello territoriale delle procedure e dei protocolli predisposti.

3. I dati consuntivi di tutti gli eventi indesiderati vengono presentati e discussi in occasione della riunione del CTO, vengono comunicati al CRCC, tramite il DMTE di appartenenza, gli eventi gravi e gli eventuali provvedimenti correttivi adottati per prevenire gli errori.

4. Annualmente le strutture trasfusionali, tramite il DMTE di appartenenza, trasmettono al CRCC i dati consuntivi di tutti i tipi di eventi indesiderati che vengono analizzati e discussi in sede di conferenza scientifica dei dipartimenti.

Art. 16.

*Il sistema di gestione per la qualità, accreditamento e verifiche ispettive*

1. In attesa che vengano emanate le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/1998/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 gennaio 2003, i DMTE, i SIMT e le loro articolazioni, le UR, nonché tutti i fornitori di servizi connessi al sistema trasfusionale adottano e mantengono un sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000, ultima edizione e promuovono, in collaborazione con il DMTE di appartenenza, il processo di accreditamento all'eccellenza.

2. L'autorizzazione e l'accreditamento di nuove strutture trasfusionali o l'ampliamento di strutture trasfusionali esistenti vengono disposti dalla giunta regionale su proposta della direzione generale competente in materia di sanità, sentita la commissione di cui all'art. 5.

3. La direzione generale competente in materia di sanità assicura che tutte le attività relative alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione e alla distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, siano effettuate esclusivamente dalle strutture trasfusionali che sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo le disposizioni vigenti.

4. La direzione generale competente in materia di sanità stabilisce modalità e tempi per i controlli e le verifiche ispettive previste dalla normativa in vigore.

Art. 17.

*Il sistema informativo*

1. La Regione completa, in unica rete informativa dedicata, il collegamento delle strutture di programmazione e di coordinamento e delle strutture trasfusionali tra loro.

2. La Regione, al fine di garantire la migliore evoluzione del sistema informativo regionale dedicato alla gestione del sistema sangue regionale, assicura interventi orientati al raggiungimento di elevati standard di qualità informativa, gestionale e di sicurezza dei dati.

3. Gli interventi per il completamento del sistema informativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il suo aggiornamento, saranno coordinati dal CRCC, in collaborazione con la struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale.

4. La struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale valuta i progetti che prevedono, quale sviluppo del sistema informativo, il coinvolgimento delle strutture associative del volontariato, delle UR, delle articolazioni ospedaliere sede di richiesta ed utilizzo degli emocomponenti, dell'industria deputata alla produzione degli emoderivati e l'integrazione nel sistema informativo socio sanitario, offrendo l'opportunità di una puntuale registrazione e tracciabilità di ogni procedura e di ogni prodotto.

5. Lo sviluppo del sistema informativo dovrà essere funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la programmazione della raccolta, della distribuzione e della compensazione delle scorte, con la possibilità di trovare unità a fenotipo raro;
- b) il reperimento del donatore idoneo per le reali esigenze della struttura su tutto il territorio regionale;
- c) la segnalazione di eventi indesiderati conseguenti alla donazione o alla trasfusione di sangue ed emocomponenti;
- d) la trasfusione mirata, il buon uso del sangue e plasma-derivati e la programmazione della produzione del plasma da avviare all'industria;
- e) il controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema trasfusionale.

Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. La gestione economico-finanziaria del sistema sangue regionale, al fine di raggiungere i livelli di standardizzazione della qualità operativa e ottimizzare l'impiego delle risorse del servizio trasfusionale regionale, prevede il finanziamento diretto delle seguenti attività:

- a) attività di servizio con caratteristiche prevalentemente intra-aziendali, che sono previste sulla base del finanziamento alle aziende sanitarie derivante dai DRG;

b) attività tariffabili svolte secondo programmazione regionale che sono riferite allo specifico tariffario nazionale o regionale;

c) attività non tariffabili per le unità di sangue ed emocomponenti disponibili, indicati dalla struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale secondo le previsioni di raccolta necessaria fornite dal CRCC con il piano annuale di raccolta;

d) attività di frazionamento industriale del plasma e la conseguente produzione di farmaci da esso derivati (emoderivati);

e) attività di implementazione, manutenzione e sviluppo tecnologico del sistema informatico di controllo.

2. Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, viene inoltre costituito un fondo regionale atto a finanziare:

a) attività di promozione e sviluppo della raccolta secondo progetti specifici;

b) percorsi di miglioramento continuo della qualità UNI EN ISO 9000;

c) progetti specifici quali:

1) la raccolta e gestione del sangue raro;

2) l'attuazione degli obiettivi strategici regionali da parte dei presidi della rete lombarda per la cura delle anemie e delle coagulopatie congenite;

3) l'attuazione degli obiettivi strategici regionali da parte dei centri regionali di riferimento per la raccolta e conservazione delle cellule staminali;

4) i programmi per il buon uso del sangue;

d) progetti regionali di solidarietà.

3. L'entità del finanziamento diretto di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e l'entità del fondo di cui al comma 2, sono determinate annualmente in funzione dei dati storici di utilizzo raccolti dal CRCC che, di concerto con la struttura competente in materia di gestione del sistema sangue regionale, nel rispetto del principio dell'autosufficienza produttiva e sulla base delle indicazioni programmatiche intra ed extraregionali di carattere solidaristico, indica il livello produttivo di ogni singolo DMTE.

4. Il finanziamento regionale è erogato annualmente dalla giunta regionale sulla base di un programma tecnico-finanziario predisposto dal competente servizio regionale, in relazione ai dati elaborati dal CRCC.

5. Alle spese per il funzionamento della commissione tecnico scientifica di cui all'art. 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005 e successivi, con le risorse stanziati all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

6. Alle restanti spese per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 2005 e successivi, mediante l'impiego del fondo sanitario regionale.

#### Art. 19.

##### Norme finali

1. È abrogata la legge regionale del 28 marzo 2000, n. 20 (IV piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 e integrazione all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1990, n. 61).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attuativi della legge regionale n. 20/2000.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1147 del 1° febbraio 2005.

ALLEGATO 1  
(art. 1, comma 3)

#### Definizioni.

Ai fini della presente legge si intende per:

A. Sistema sangue regionale: connessione di elementi operativi sinergici di processo, in un contesto organico e funzionalmente unitario, in grado di promuovere un maggior coordinamento organizzativo-gestionale e tecnico-scientifico a livello regionale, che, tramite un adeguato supporto informativo, può assicurare la gestione complessiva del piano sangue, l'adozione diffusa delle nuove tecnologie e l'ulteriore sviluppo di un processo di garanzia della qualità;

B. Processo trasfusionale: insieme delle attività trasfusionali articolate in due fasi distinte:

1. fase della produzione: comprende le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

2. fase di servizio: comprende le attività riguardanti la verifica dell'appropriatezza delle richieste di sangue, le indagini immunematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione, all'assegnazione del sangue ed emocomponenti, al controllo dell'efficacia e della sicurezza trasfusionale di tutte le prestazioni di medicina trasfusionale.

C. Sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed autologo.

D. Emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi.

E. Emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante il processo di lavorazione industriale.

F. Prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati.

G. Sangue ed emocomponenti disponibili: sangue ed emocomponenti pronti all'uso, ossia trasfondibili.

H. Emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e dei emocomponenti trasfusi.

ALLEGATO 2  
(art. 7, comma 8)

DMTE della provincia di Bergamo.

Sede: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo.

SIMT: P.O. Ospedali Riuniti di Bergamo.

DMTE della provincia di Brescia.

Sede: Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia.

SIMT: P.O. «Spedali Civili» di Brescia.

DMTE della provincia di Como.

Sede: Azienda Ospedaliera «S. Anna» di Como.

SIMT: P.O. «S. Anna» di Como.

DMTE della provincia di Cremona.

Sede: Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona.

SIMT: P.O. «Istituti Ospitalieri» di Cremona.

DMTE della provincia di Lecco.

Sede: Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Lecco.

SIMT: P.O. Ospedale di Circolo di Lecco.

DMTE della provincia di Lodi.

Sede: Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi.

SIMT: P.O. Ospedale Maggiore di Lodi.

DMTE della provincia di Mantova.

Sede: Azienda Ospedaliera «C. Poma» Mantova.

SIMT: P.O. Ospedale «C. Poma» di Mantova.

DMTE della provincia di Pavia.

Sede: IRCCS «Policlinico S. Matteo» Pavia.

SIMT: IRCCS «Policlinico S. Matteo» di Pavia.

DMTE della provincia di Sondrio.

Sede: Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna.

SIMT: P.O. Ospedale Civile di Sondrio.

DMTE della provincia di Varese.

Sede: Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese.

SIMT: P.O. «Ospedale di Circolo» di Varese.

DMTE della provincia di Milano Nord Ovest.

Sede: Azienda Ospedaliera «G. Salvini» Garbagnate M.se.

SIMT: P.O. «G. Salvini» Garbagnate M.se.

DMTE della provincia di Milano Nord Est.

Sede: Azienda Ospedaliera «S. Gerardo dei Tintori» di Monza.

SIMT: P.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza.

DMTE della Città di Milano Nord.

Sede: Azienda Ospedaliera «Niguarda Ca' Granda» Milano.

SIMT: P.O. «Niguarda Ca' Granda».

DMTE della Città di Milano Centro.

Sede: IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico» Milano.

SIMT: IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico.

DMTE della Città di Milano Sud.

Sede: Azienda Ospedaliera «S. Paolo» Milano.

SIMT: P.O. «S. Paolo» Milano.

**05R0309**

**LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 6.**

**Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia istituzionale*

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dell'art. 34, dopo le parole: «Il *Bollettino ufficiale* della Regione è un quotidiano e viene distribuito», sono soppresse, le seguenti: «a pagamento».

2. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: «della Regione Lombardia sono aggiunte le seguenti: «e di altri premi della Regione Lombardia»;

b) al comma 2 dell'art. 6 le parole: «con proprio decreto» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 7 le parole: «che li concede con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e sono concessi dallo stesso».

3. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni». Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)» è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 12 è inserito il seguente:

«1-bis. L'erogazione del contributo è subordinata per i soggetti privati alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche per i contributi FRISL già assegnati.».

4. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 è soppressa;

b) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. È consentito provvedere secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di beni e servizi di importo massimo pari a centotrentamila euro al netto dell'IVA. Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di cinquantamila euro al netto dell'IVA, e di almeno cinque preventivi qualora l'importo della spesa sia compreso tra cinquantamila e centotrentamila euro al netto dell'IVA; la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure nel caso di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro al netto dell'IVA.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I titolari della funzione economica designati dai provvedimenti organizzativi dell'amministrazione provvedono all'acquisizione di beni e servizi e al pagamento delle relative spese, nei casi previsti dal regolamento di contabilità entro i limiti di spesa fissati con provvedimento dell'amministrazione stessa.»;

d) i commi 4 e 6 dell'art. 3 sono abrogati;

e) il comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.»;

f) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«7. Le procedure previste dal presente articolo possono essere esperite anche avvalendosi del supporto di strumenti elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.»;

g) dopo il comma 7 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nel pubblico incanto esperito mediante strumenti elettronici e telematici, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto fino a tredici giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet; nelle procedure ristrette, esperite con le medesime modalità, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione può essere ridotto fino a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet e quello per la ricezione delle offerte fino a tredici giorni dalla data dell'invio degli inviti. La facoltà di riduzione dei termini è ammessa qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la procedura riguardi l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

b) il bando, il capitolato e ogni altro documento di gara siano pubblicati sul sito internet regionale appositamente dedicato;

c) sia previsto che l'offerta e, nelle procedure ristrette, la domanda di partecipazione e l'invito a presentare offerta, debbano essere trasmesse in via telematica.

7-ter. Nelle procedure esperite con modalità elettronica e telematica, avuto riguardo alla specificità degli strumenti utilizzati, il bando può stabilire che la seduta di gara non si svolga in forma pubblica.

7-quater. Nelle procedure esperite mediante il supporto di strumenti elettronici e telematici, qualora il valore stimato dell'appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione può essere preceduta dal rilancio dinamico delle offerte attraverso una o più fasi successive. Il rilancio dinamico può riguardare i prezzi nonché, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, i valori degli altri elementi dell'offerta, a condizione che essi possano essere espressi in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica.

7-quinquies. Per l'applicazione del comma 7-bis, il sito di cui alla lettera b), fino all'attivazione del sito internet regionale appositamente dedicato, è da intendersi quello dell'ente appaltante.»

5. Alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 19 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000-2002 con modifiche di leggi regionali - I provvedimento) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 le parole: «tasso variabile o fisso annuo iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «tasso fisso o variabile annuo iniziale»;

b) al comma 10 dell'art. 1 è soppressa la frase finale del comma 2-ter, dopo le parole « di cui all'art. 2».

6. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)» è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 17 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione il comitato, nominato con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell'ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale.»

7. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'art. 3 dopo le parole: «la giunta regionale è autorizzata» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2004».

8. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati nell'anno 2005 ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2005 previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalità di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del dodici per cento dell'ammontare complessivo del fondo determinato per l'anno 2004.

9. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'adozione degli atti spettanti ai sensi rispettivamente della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale), individuano forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) e la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine i competenti organi adottano soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:

a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;

b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura regionale;

c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali.

10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale del consiglio regionale e della giunta regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale, nei limiti della dotazione organica.

11. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale degli enti strumentali della Regione sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

12. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle aziende sanitarie sono effettuate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale effettivo di personale, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale).

13. L'Agenzia regionale per il lavoro gestisce gli elenchi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

14. Le assunzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 devono comunque assicurare il contenimento delle spese per il personale e la tendenziale riduzione degli organici, ai fini del concorso della Regione Lombardia agli obiettivi di finanza pubblica.

15. Ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2005/2007, il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, se in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

16. È esclusa nel suddetto periodo l'applicazione dell'art. 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

17. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età di cui al comma 15.

18. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34), la giunta regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo sui costi aggiuntivi per la realizzazione del progetto relativo alla tratta Bergamo-Albino della Tramvia delle Valli, per un importo non superiore a 3.500.000 euro, ferma restando l'avvenuta copertura finanziaria da parte dei soggetti cofinanziatori della residua quota dei suddetti costi aggiuntivi.

19. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), per la partecipazione della Regione Lombardia alla realizzazione di progetti di cooperazione e per investimenti nelle aree colpite dal terremoto del 26 dicembre 2004, è autorizzata per l'anno 2005 una spesa aggiuntiva complessiva di euro 4.000.000 di cui euro 1.700.000 di parte corrente ed euro 2.300.000 di parte capitale.

## Art. 2.

### Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«(Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»);»

b) al comma 10 dell'art. 5, la parola «indizione» è sostituita dalla seguente «effettuazione».

2. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole: «e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale» sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 6 dell'art. 5 è soppressa;

c) la lettera b) del comma 3 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;»;

d) il comma 5 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta, corredata da una relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento e gli obiettivi della manifestazione fieristica, alla direzione generale competente, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 13 e nei termini stabiliti nel bando.»;

e) dopo il comma 1 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per il solo bando relativo all'anno 2005, sono valutate ai fini del contributo regionale di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), anche le richieste relative a manifestazioni fieristiche svoltesi tra il 1° settembre 2004 ed il 31 dicembre 2004.».

3. Alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 è abrogata;

b) al comma 7 dell'art. 13 le parole: «regolamento di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 4».

4. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Organizzazioni di produttori). — 1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca.»

2. È istituito presso la giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli), che abbiano adottato, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che rispondano ai requisiti prescritti e che abbiano pertanto ottenuto l'ulteriore riconoscimento di cui al comma 1.

3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

4. La Regione può altresì concedere, previa verifica di conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:

a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;

b) la riduzione dei costi di produzione;

c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.»;

b) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura). — 1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi appositamente dedicati, comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'art. 17 del reg. (CE) 1257/1999.

3. Per facilitare l'accesso ai programmi di cui al comma 1, la Regione promuove l'applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.»;

c) la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«b) l'introduzione di sistemi di qualità, di tracciabilità e di gestione ambientale;»;

d) il comma 2 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:

a) si individuano i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;

b) si delimitano, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;

c) si valuta l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;

d) si definiscono le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;

e) si determinano la misura e l'intensità degli aiuti erogabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;

f) si stabiliscono condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;

g) si definiscono le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;

h) si stabilisce un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;

i) si identificano le cause di difficoltà e si definiscono gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.»;

e) dopo il comma 2 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.»;

f) il punto 4 dell'allegato A «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«4. Imprenditore agricolo professionale. Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).»;

g) il punto 9 dell'allegato A «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«9. Organizzazioni di produttori agricoli. Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste al comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 228/2001, al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.».

5. Alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 6 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 5, la Regione procede alla riscossione delle tariffe previste dall'art. 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE del consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, per i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali indicati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva, applicando il tariffario europeo standard di cui all'allegato VIII-bis della medesima direttiva.».

6. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*i*) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;»;

b) dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 è inserita la seguente:

«*c-bis*) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;»;

c) alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5, le parole «di imprenditore agricolo a titolo principale» sono soppresse.

7. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'art. 9 dopo le parole: «consorzio di bonifica» sono inserite le seguenti: «che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio».

8. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il titolo III è inserito il seguente:

TITOLO III-*bis*  
PESCA-TURISMO

Art. 16-*bis*

*Attività di pesca-turismo*

1. Per pesca-turismo s'intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.

3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.

9. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dell'art. 6 le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

10. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, individuati dalla Regione in applicazione della normativa statale e regionale in materia di orari, nel periodo di maggiore afflusso turistico, i giorni di apertura degli esercizi commerciali devono essere fruiti in modo continuativo e in non più di tre periodi all'anno.

11. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 10, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) sostegno per l'avvio di nuove attività professionali femminili.»;

b) dopo il comma 9 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *f-bis*), la Regione definisce interventi volti a promuovere ed incentivare l'avvio di nuove attività, attraverso la concessione di contributi per il sostegno alle spese relative allo start up, alla formazione e all'innovazione tecnologica.».

Art. 3.

*Disposizioni in materia di trasporti, opere pubbliche e ambiente*

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3-*sexies* dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«3-*sexies*. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la competenza all'adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.».

2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni.».

3. Alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «inferiore al 25 per cento del limite massimo» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo».

4. Ai fini dell'attuazione della normativa europea in materia di tutela della qualità dell'aria, e in particolare della direttiva 96/62/CE del consiglio, del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e della direttiva 2003/1987/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e dell'attuazione delle norme statali di recepimento, la Regione provvede all'elaborazione del piano regionale della qualità dell'aria e dei relativi piani di azione e all'effettuazione di ricerche, indagini e altre attività volte, anche attraverso lo studio delle migliori tecniche e l'individuazione di interventi strutturali, al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e al controllo delle emissioni dei gas climalteranti. La Regione provvede altresì allo scambio di informazioni sia a livello europeo che internazionale e alla stipulazione di accordi e convenzioni con università e istituti di ricerca.

5. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 19.».

6. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «alla legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento della autonomie locali"» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"»;

b) al comma 1 dell'art. 2 le parole «della legge n. 142/1990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo n. 267/2000»;

c) il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«2. La durata degli organi consortili di cui al comma 1 e del direttore è di cinque anni»;

d) la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 6 è soppressa;

e) al comma 1 dell'art. 7 le parole «su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco» sono sostituite dalle seguenti: «su designazione, rispettivamente, due dell'assemblea stessa ed uno della giunta regionale.»;

f) il comma 3 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi determinati ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.»;

g) il comma 4 dell'art. 7 è soppresso;

h) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 le parole «, se delegato dal presidente» sono soppresse;

i) al comma 3 dell'art. 8 la parola «quadriennale» è sostituita dalla parola «quinquennale».

7. I consorzi per la gestione delle aree protette regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 26/1996, come modificato dalla presente legge, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti. Dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni statutarie vigenti in materia di durata degli organi consortili e del direttore si intendono di cinque anni.

8. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (*Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nei parchi naturali*). — 1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi. L'ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.

2. L'ente gestore del parco è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:

- a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
- b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
- c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;
- d) le modalità per la prevenzione dei danni.

3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l'erogazione degli indennizzi.

4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell'anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'atto in questione determina altresì l'ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori».

#### Art. 4.

##### *Interventi sulla rete ferroviaria regionale*

1. La Regione, per assicurare un'adeguata gestione e manutenzione della rete ferroviaria in concessione, può integrare le risorse allo scopo trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); il contratto di servizio con il concessionario, individuato ai sensi della normativa vigente, definisce le modalità di verifica degli obiettivi prefissati di qualità della gestione e manutenzione della rete, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2. La Regione, per assicurare gli interventi continuativi di miglioramento, sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria regionale in concessione, può integrare i finanziamenti statali di cui al decreto legislativo n. 422/1997, mediante stipulazione di apposito contratto di programma con il soggetto concessionario della rete.

3. Usufruiscono del finanziamento di cui al comma 2 gli interventi finalizzati a:

- a) supportare lo sviluppo nel servizio ferroviario regionale e la qualità offerta;
- b) potenziare gli impianti di stazione adeguandoli agli standard;
- c) potenziare i nodi di interscambio modale;

d) incrementare la tecnologia impiantistica di linea per ottenere la massima potenzialità di traffico e ottimizzare la flessibilità di impiego;

e) potenziare gli impianti destinati alla verifica e manutenzione del materiale rotabile;

f) assicurare la formazione di un sistema unitario e integrato di trasporto, con particolare riferimento all'integrazione dei servizi ferroviari.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità*

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni ed altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L'ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può ritirare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse. La Regione provvede in ogni caso al ritiro, per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la giunta regionale:

a) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;

b) provvede alla pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia e sui siti informatici della Regione.

5. Nei procedimenti di espropriazione per l'esecuzione nei territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non espressamente attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il decreto di cui agli articoli 22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;

b) realizzazione di opere afferenti impianti e servizi a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni in materia di servizi alla persona*

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«7. Le A.S.L. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate. Alle A.S.L. sono altresì attribuite le attività di vigilanza finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione ai registri regionali e provinciali e dell'effettivo svolgimento delle attività istituzionali delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato, delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni di solidarietà familiare di cui rispettivamente alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato), alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).»;

b) al comma 1 dell'art. 8 dopo le parole: «gli IRCCS di diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti parole: «e gli IRCCS non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)»;

c) dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Sviluppo professionale continuo del personale del SSR*). — 1. Con provvedimenti della giunta regionale vengono definite le modalità operative per l'attivazione del programma di educazione continua in medicina (ECM) in Lombardia. Tale attivazione, che rappresenta l'avvio di un processo di sviluppo professionale continuo, costituisce per ogni professionista del sistema socio-sanitario lombardo una necessità la cui soddisfazione volontaria è incentivata dal sistema stesso.»

d) dopo il comma 7-quinquies dell'art. 14, è aggiunto il seguente:

«7-sexies. In attuazione dell'art. 1, comma 173, lettera l), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge Finanziaria 2005»), le disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies si applicano anche agli IRCCS non trasformati in fondazione ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003.»

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 33 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro primo, titolo II del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro primo, titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ASL o dalla provincia in cui l'ente ha la sede legale. I consigli di rappresentanza dei sindaci di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 31/1997 esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende dei servizi alla persona (ASP) con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia).».

3. A far tempo dall'effettivo conferimento delle funzioni di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1997 ed al comma 33 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000:

a) al comma 60 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 le parole «e al comune di Milano» sono soppresse;

b) è abrogato l'art. 10 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 (Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

4. Alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'art. 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «e dalle linee guida approvate dalla giunta regionale.»;

b) dopo il comma 7-bis dell'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Alla trasformazione in fondazione da parte dell'Asl di proprie strutture residenziali e semi residenziali dell'area socio-sanitaria si applicano le procedure di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 nonché le linee guida approvate dalla giunta regionale.

7-quater. L'Asl può partecipare a fondazioni, fondazioni di partecipazione, ad esclusione di quelle ospedaliere, ed associazioni, previa autorizzazione della giunta regionale. La partecipazione è limitata all'organo di indirizzo o assembleare.».

5. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 dell'art. 3 le parole da «finalizzati ad abbattere» fino a «nuclei familiari con almeno tre figli» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione

delle agevolazioni definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli.»;

b) al comma 10 dell'art. 3 le parole: «In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo» sono soppresse;

c) il terzo periodo del comma 10 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.»;

d) alla lettera a) del comma 11 dell'art. 3 le parole: «bandi emessi in attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti di attuazione delle agevolazioni»;

e) la lettera c) del comma 11 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.»;

f) la lettera b) del comma 12 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«b) avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 200.000.»;

g) dopo la lettera b) del comma 12 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti:

«c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;

d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 200.000.»;

h) il comma 13 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per «giovane coppia» si intende:

a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;

b) i componenti la «giovane coppia» non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell'agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.»;

i) il comma 14 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«14. La giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell'agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:

a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;

b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;

c) alloggi autocostruiti;

d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;

e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.»;

l) i commi 15 e 16 dell'art. 3 sono abrogati.

6. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 3 le parole: «struttura socioassistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura socio-sanitaria»;

b) al comma 4 dell'art. 4 le parole da «In caso di trasporto» fino alle parole «il cadavere è riposto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta»;

c) il periodo iniziale del comma 5 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigiocità, per»;

d) al comma 6 dell'art. 4 le parole: «gestite da privati» sono sostituite dalle seguenti: «gestite da operatori pubblici e privati»;

e) al comma 2 dell'art. 5 le parole: «all'ufficiale di stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «al comune»;

f) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 dopo la parola «anatomiche» è inserita la seguente «riconoscibili»;

g) alla lettera a) del comma 7 dell'art. 9 la parola «tumulazione» è sostituita dalla seguente «sepolitura»;

h) al comma 8 dell'art. 9 le parole «previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze» sono soppresse;

i) dopo il comma 8 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.»;

l) dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (Sanzioni amministrative). — 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da € 500 a € 1000 per le violazioni all'art. 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;

b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all'art. 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;

c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'art. 4, comma 8;

d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'art. 6 e alle relative norme regolamentari;

e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'art. 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;

f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'art. 8, comma 4.

2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

#### Art. 7.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente di euro 1.700.000 e di parte capitale di euro 2.300.000 di cui all'art. 1, comma 19, della presente legge, si provvede mediante riduzione per pari importi della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, rispettivamente delle U.P.B. 5.0.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» e 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

2. Per il sostegno di nuove attività professionali femminili di cui all'art. 2, comma 11, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 500.000.

3. All'onere di euro 500.000 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

4. Per le spese per la elaborazione del piano regionale della qualità dell'aria e delle altre attività volte al controllo delle emissioni climateranti, di cui all'art. 3, comma 4, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 40.000.

5. Agli oneri relativi al contributo di cui al comma 4 si provvede con le somme stanziare per l'anno 2005 all'U.P.B. 4.9.7.1.2.161 «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico».

6. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di legge.

7. In relazione alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 sono apportate le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 3.6.10 «Cooperazione internazionale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.6.10.1.2.90 «Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;

Alla funzione obiettivo 3.6.10 «Cooperazione internazionale», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.6.10.1.3.322 «Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;

Alla funzione obiettivo 2.5.3 «Politiche del lavoro», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 2.5.3.1.3.81 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 500.000;

Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;

Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;

Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi» spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 500.000.

#### Art. 8.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1148 del 1° febbraio 2005.

05R0310

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1.

**Nuova disciplina della professione di guida alpina.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 7 gennaio 2005)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina» e della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

## Art. 2.

*Funzioni delle province*

1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono attribuite alle province competenti per territorio.

2. Qualora le province a cui sono state attribuite le funzioni non provvedano al loro esercizio, la giunta regionale previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario *ad acta*.

*Capo II*

## ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E DI ASPIRANTE GUIDA

## Art. 3.

*Gradi della professione di guida*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina-maestro di alpinismo.

## Art. 4.

*Aspirante guida*

1. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della giunta regionale sentito il collegio regionale della guide alpine; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'art. 6.

## Art. 5.

*Guida alpina-maestro di alpinismo*

1. È guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;
- b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista;
- c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
- d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali delle tecniche sci-alpinistiche anche in comprensori sciistici con attrezzatura scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
- e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.

2. Nell'ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo può:

- a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici, attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna;
- b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
- c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.

3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali di cui all'art. 6.

## Art. 6.

*Albo professionale*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della giunta regionale.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida che abbiano la propria residenza o domicilio o stabile recapito in uno dei comuni della Regione del Veneto ovvero che in essa svolgano le loro attività per almeno una stagione.

3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, e dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea;
- b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall'azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
- d) possesso del diploma della scuola dell'obbligo;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione.

4. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito dell'accertamento dell'idoneità psicofisica e all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 10.

## Art. 7.

*Trasferimento e aggregazione temporanea*

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali di altre Regioni o province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere il trasferimento al corrispondente albo professionale della Regione del Veneto. La domanda, indirizzata al presidente del collegio regionale delle guide, deve riportare: i dati anagrafici del soggetto, la data di conseguimento dell'abilitazione tecnica, il collegio di provenienza e il numero di iscrizione al relativo albo;

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale delle guide a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3.

3. Le guide alpine iscritte negli albi professionali di altre Regioni o province autonome che intendano svolgere temporaneamente la professione nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, devono richiedere l'aggregazione temporanea all'albo delle guide del collegio regionale del Veneto. Essi sono tenuti ad applicare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata.

4. L'aggregazione è disposta dal collegio regionale delle guide; non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

5. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Unione internazionale delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purché non svolto in modo stabile nel territorio della Regione non è subordinato all'iscrizione all'albo.

## Art. 8.

*Abilitazione tecnica*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico- pratici e il superamento dei relativi esami.

2. La giunta regionale istituisce ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'art. 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla giunta regionale, i residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del collegio regionale delle guide; l'ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che è sostenuta avanti una sotto commissione formata dai componenti della commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e o).

4. La giunta regionale, di intesa con il direttivo del collegio regionale delle guide, definisce e pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione:

- a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;
- b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non inferiore a novanta giorni e le relative prove d'esame;
- c) il programma del corso per, guida alpina-maestro di alpinismo di durata minima di otto giorni e le relative prove d'esame.

5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione, per aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi indetti dal collegio nazionale delle guide alpine.

6. La giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida, corrispondendo al collegio organizzatore un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante.

## Art. 9.

*Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche*

1. La commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo è così composta:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
- b) il presidente del direttivo del collegio regionale delle guide o suo delegato;
- c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all'art. 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del collegio regionale delle guide;
- d) due o più esperti nelle materie d'esame.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale.

3. I componenti effettivi e supplenti della commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. La commissione dura in carica quattro anni.

4. Ai componenti esterni della commissione è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nella misura di € 51,65; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i dirigenti regionali.

5. I componenti della commissione, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

## Art. 10.

*Aggiornamento professionale*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.

2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla giunta regionale, che si avvale per l'organizzazione del direttivo del collegio regionale delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla giunta regionale su proposta del direttivo del collegio regionale delle guide.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'art. 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

## Art. 11.

*Collegio regionale delle guide*

1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto:

- a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione;
- b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato da nove componenti, iscritti negli albi di cui sette eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richiama il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.

8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera c).

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla giunta regionale.

#### Art. 12.

##### *Funzioni del collegio regionale*

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle norme della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Stati;
- d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla provincia su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- e) collaborare con la Regione per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 8 e all'art. 10;
- f) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali e con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano, della pratica degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza;
- h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti.

#### Art. 13.

##### *D o v e r i*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

#### Art. 14.

##### *Sanzioni disciplinari e ricorsi*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;

- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 15.

##### *Esercizio abusivo della professione*

1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all'albo di altra Regione, esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2 dell'art. 6, nel territorio regionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46, come previsto all'art. 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.», sentito il direttivo del collegio regionale delle guide.

#### Art. 16.

##### *Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata*

1. Possono essere istituite scuole con la dicitura «scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata» per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'art. 5, comma 1.

2. Agli effetti della presente legge per scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio ogni scuola riunisce tutte le guide operanti nello stesso ambito territoriale o in ambiti territoriali contigui.

3. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere autorizzate dalla provincia competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo professionale regionale.

4. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'art. 7.

5. Chiunque organizza o conduce una scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1032,91, applicata secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2.

6. Le modalità di espletamento della vigilanza sono determinate dalle province competenti con proprio provvedimento.

#### Art. 17.

##### *A d e m p i m e n t i*

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 comma 3, deve essere presentata alla provincia competente, corredata da:

- a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;
- b) il verbale della riunione in cui è stato eletto il direttore;
- c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma del comma 2;
- d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di eventuali recapiti;
- e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura «scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata».

2. La provincia, sentito il direttivo del collegio delle guide alpine, autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata. valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità;

b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare;

c) la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell'alpinismo e la conoscenza dell'ambiente montano, nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle località montane della regione;

d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più condizioni previste dal presente articolo.

4. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono tenute a comunicare alla provincia competente entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.

#### Art. 18.

##### *Tariffe*

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono determinate, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, dalle province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

#### Art. 19.

##### *Distintivo di riconoscimento*

1. Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo, nell'esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di riconoscimento.

2. Il distintivo di riconoscimento è rilasciato dal collegio regionale delle guide.

#### Art. 20.

##### *Promozione e diffusione delle attività di montagna*

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale veneto. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.

2. Per i fini indicati al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere al direttivo del collegio regionale delle guide contributi per iniziative diretta:

a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine;

b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;

c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina;

d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.

3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del collegio regionale delle guide presenta al presidente della giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento i contributi vengono concessi con atto della giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.

4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale.

5. Il direttivo del collegio regionale delle guide alpine è tenuto a presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

#### Art. 21.

##### *Vigilanza*

1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge sono determinate dalla giunta regionale, ferme restando le competenze riservate alle province all'art. 16.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 22.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all'art. 6 della presente legge, gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo già iscritti all'albo ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina».

2. Sono riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.

3. Ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

#### Art. 23.

##### *Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all'art. 38 le disposizioni relative al collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina ed all'alpinismo.

#### Art. 24.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 60.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0178 «Iniziativa per lo sviluppo dello sport» autorizzate dal bilancio pluriennale 2004-2006 per le finalità di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 gennaio 2005

GALAN

05R0036

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2005, n. 1.

### Disciplina in materia di polizia locale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 9 febbraio 2005)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

2. La presente legge è diretta ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della polizia locale, anche al fine di un adeguato controllo del territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.

#### Art. 2.

##### Funzioni della Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta regionale:

a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonché di sostegno alla attività operativa, formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

b) promuove e incentiva, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;

c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, nonché intese interregionali per la realizzazione di interventi e sistemi informativi integrati in materia di sicurezza;

d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12;

e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne cura la diffusione;

f) compie attività di ricerca, documentazione ed informazione in merito alle tematiche inerenti le funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi;

g) definisce, al fine di assicurare l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale debbono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori della polizia locale;

h) istituisce la scuola regionale di polizia locale di cui all'art. 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali;

i) promuove l'attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la polizia locale.

2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze di polizia provinciale e le forze di polizia municipale al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse ed i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la giunta regionale si avvale del comitato di cui all'art. 3.

#### Art. 3.

##### Comitato tecnico consultivo della polizia locale

1. È istituito il comitato tecnico consultivo, costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Il comitato dura in carica per l'intera legislatura.

2. Il comitato è così composto:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;

b) quattro comandanti dei corpi di polizia locale di cui due ufficiali e due sottoufficiali;

c) due agenti;

d) due esperti in materia di sicurezza urbana.

3. I membri del comitato di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono nominati dal consiglio regionale.

4. Il comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al consiglio regionale.

5. Il comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la giunta regionale.

6. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 2, nonché su richiesta del consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.

7. Ai componenti del comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.

#### Art. 4.

##### Compiti del comitato

1. Il comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di polizia locale.

2. Il comitato esprime pareri ai sensi dell'art. 2, comma 2 e formula proposte:

a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;

b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale;

c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale.

#### Art. 5.

##### Funzioni di polizia locale

1. I comuni singoli o associati e le province esercitano, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione statale e regionale, le funzioni:

a) di polizia amministrativa per l'attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla camera di commercio competente;

b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

c) di polizia stradale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza;

f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;

g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione civile.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni singoli o associati e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge.

3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in un settore amministrativo o tecnico più ampio, né essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità operativa diversa. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il comandante è inquadrato nella categoria apicale dell'ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.

4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

#### Art. 6.

##### *Organizzazione dei corpi di polizia provinciale*

1. Le province istituiscono i corpi di polizia provinciale.

2. Il regolamento del corpo determina l'organico, rapportato, per numero di addetti e competenze, ai compiti e ai servizi da svolgere sul territorio.

3. Distacchi o comandi temporanei degli addetti sono ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento con altre realtà territoriali, previa apposita convenzione tra gli enti interessati.

4. Il corpo di polizia provinciale esercita in particolare le funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria; coopera con le altre forze di polizia al mantenimento della sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della legislazione statale.

#### Art. 7.

##### *Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale*

1. I comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicurino lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.

2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale del comune.

3. Il servizio di polizia municipale, può svolgersi, oltre che in forma associata tra i comuni, anche in ambiti territoriali più ampi di quelli di cui al comma 2, tramite:

- a) convenzioni tra comuni;
- b) comando o distacco di addetti;
- c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari.

4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale.

5. I corpi di polizia municipale sono composti da:

- a) comandante;
- b) ufficiali;
- c) sottoufficiali;
- d) agenti.

6. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un addetto ogni settecento abitanti.

#### Art. 8.

##### *Gestione associata*

1. La gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tale fine il programma di riordino territoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, stabilisce:

- a) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale;
- b) i criteri per la concessione di contributi alle diverse forme di gestione associata.

2. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono inquadrati negli organici dei singoli comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'ente sovracomunale. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dall'atto costitutivo che regola la forma associativa e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

#### Art. 9.

##### *Regolamenti di polizia locale*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 6, gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
- e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;
- h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- i) presenza scolastica ed universitaria;
- j) presenza di poli ospedalieri;
- k) presenza di nodi stradali critici;
- l) presenza di attività istituzionali;
- m) presenza di campi nomadi;
- n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.

4. Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.

#### Art. 10.

##### *Scuola regionale di polizia locale*

1. La giunta regionale istituisce la scuola regionale per la formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento del personale di polizia locale.

2. La Regione concorre alle spese di funzionamento della scuola mettendo a disposizione della stessa locali idonei per lo svolgimento delle attività e un contributo annuale.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta disciplina la struttura e il funzionamento della scuola regionale.

4. Al funzionamento della scuola regionale si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. L'amministrazione regionale, al fine di avvalersi delle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività formativa, può ricorrere a tecnici del settore quali comandanti, ufficiali di polizia locale e dello Stato, esperti e può altresì stipulare convenzioni con le Università degli studi e con altre istituzioni di comprovata professionalità e specializzazione.

## Art. 11.

*Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento*

1. I corsi di formazione si distinguono in:

a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli;

b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali, secondo modalità e parametri stabiliti dalla giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva.

## Art. 12.

*Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento*

1. Con regolamento, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3, sono stabiliti le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3, comma 7 e 10, commi 2 e 4 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di € 40.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata «relazioni istituzionali» (capitoli 722 - 723 e 724).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 4, lettera a), della tabella a) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2005 in attuazione dell'art. 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Agli oneri previsti all'art. 8 si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio di previsione 2005, parte spesa, denominata «relazioni istituzionali» per il finanziamento della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.

5. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

## Art. 14.

*Adeguamento delle disposizioni*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 12, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non potranno usufruire dei fondi di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, nonché dei fondi previsti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 15.

*Abrogazioni e norma transitoria*

1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 e la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15, sono abrogate.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 12 rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D, E della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 gennaio 2005

LORENZETTI

05R0247

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 5 1 4 \*

€ 2,00